

ATTI ASSEMBLEARI X LEGISLATURA

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 27 GIUGNO 2017, N. 69

PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO

CONSIGLIERE SEGRETARIO BORIS RAPA

Assiste il Segretario dell'Assemblea legislativa Maria Rosa Zampa.

Alle ore 11,50, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta la seduta dell'Assemblea legislativa.

OMISSIS

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca:

• RELAZIONE N. 11/2017 ad iniziativa della II Commissione assembleare, concernente: "Partecipazione della Regione Marche al meccanismo di "Allarme rapido – early warning" ai sensi del Protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e sul funzionamento dell'Unione europea – Dialogo politico con le Camere del Parlamento italiano in merito alla proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori d'assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio (COM 2017 – 253 final)".

Discussione generale

OMISSIS

Conclusa la discussione generale, il Presidente comunica che in merito all'argomento trattato è stata presentata ed acquisita agli atti una proposta di risoluzione a firma del Consigliere Traversini (in qualità di Presidente della II Commissione) e la pone in votazione. L'Assemblea legislativa approva la risoluzione, nel testo che segue:



"L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

VISTI

- l'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea, che prevede che "nei settori che non sono di sua competenza esclusiva l'Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione";
- l'articolo 117, comma 5, della Costituzione, che prevede che "le Regioni e le Province autonome, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari";
- la legge 24 dicembre 2012, n. 234, Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, ed in particolare il suo articolo 8 che disciplina la partecipazione delle Camere al dialogo politico con le istituzioni dell'Unione europea, prevedendo espressamente il coinvolgimento delle Assemblee legislative regionali;
- la legge regionale 2 ottobre 2006, n. 14, Disposizioni sulla partecipazione della Regione Marche al processo normativo comunitario e sulle procedure relative all'attuazione delle politiche comunitarie, che disciplina l'istituto della partecipazione della Regione Marche alla formazione del diritto dell'Unione europea;
- la risoluzione dell'Assemblea legislativa delle Marche approvata in data 8 giugno 2010, sul rafforzamento del ruolo delle Regioni e delle Province autonome in ordine alla partecipazione al processo di formazione degli atti normativi dell'Unione europea e alla applicazione del principio di sussidiarietà enunciato nel protocollo n. II allegato al Trattato di Lisbona;
- la propria Risoluzione approvata nel corso della seduta del 28 febbraio 2017, avente ad oggetto: Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni. Programma di lavoro della Commissione europea per il 2017 'Realizzare una Europa che protegge, dà forza e difende' COM (2016) 710 final del 25 ottobre 2016;
- la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, "Un'iniziativa per sostenere l'equilibrio tra attività professionale e vita familiare di genitori e prestatori di assistenza che lavorano (COM 2017 252 final del 24 aprile 2017);

VALUTATA la rilevanza della proposta oggetto della presente Risoluzione sotto il profilo dell'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità enunciati all'articolo 5 del Trattato UE, con particolare riguardo all'impatto che i principi in materia di conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare producono sul tessuto sociale, economico e produttivo di una regione nonché sulla organizzazione, in concreto, dei servizi di welfare a livello territoriale e locale;



CONSIDERATO che l'intervento normativo dell'Unione europea nel settore preso in considerazione dalla proposta di direttiva in oggetto dovrebbe essere finalizzato all'adozione di principi che garantiscano un livello di tutela più elevato e una più capillare diffusione dei diritti in essa enunciati, al fine di ridurre disparità sul territorio degli Stati membri;

PRESO ATTO che la predetta proposta è stata preventivamente esaminata, ai sensi del comma 1 dell'articolo 22 dello Statuto regionale, dalla Commissione assembleare permanente competente in materia;

FORMULA LE SEGUENTI OSSERVAZIONI

Premessa

L'obiettivo generale della proposta è garantire l'attuazione del principio della parità tra uomini e donne per quanto riguarda le opportunità sul mercato del lavoro e il trattamento sul lavoro. Adeguando e ammodernando il quadro giuridico dell'UE, la direttiva consentirà ai genitori e alle persone con responsabilità di assistenza familiare di conciliare meglio gli impegni di lavoro e di cura parentale. La proposta muove dai diritti esistenti e consolidati a livello di ordinamento europeo e li rafforza in alcuni punti o introduce nuovi diritti.

La proposta tende, inoltre, a porre rimedio alla sotto rappresentanza delle donne nel mondo del lavoro e a sostenere la loro carriera grazie a migliori condizioni per conciliare impegni di lavoro e vita privata. Si basa su diritti e programmi esistenti, non riduce il livello di protezione offerto dall'*acquis* dell'UE e salvaguarda i diritti esistenti, introducendone di nuovi per donne e uomini, affrontando la parità di trattamento e di opportunità nel mercato del lavoro odierno e promuovendo la non discriminazione e la parità di genere.

Si prevede che la proposta apporti notevoli vantaggi a privati, imprese e alla società in generale. Mentre i genitori e i prestatori di assistenza beneficeranno di un equilibrio tra attività professionale e vita familiare; l'aumento dell'occupazione femminile, la loro retribuzione più elevata e la loro progressione di carriera avranno effetti positivi su di loro e sulla prosperità economica, sull'inclusione sociale e sulla salute delle loro famiglie. Le imprese trarranno beneficio da un più ampio bacino di talenti, una forza lavoro più motivata e produttiva e una riduzione dell'assenteismo.

Gli obiettivi specifici della proposta di direttiva sono:

- migliorare l'accesso ai meccanismi per conciliare attività professionale e vita familiare, quali congedi e modalità di lavoro flessibili;
- aumentare il numero di uomini che si avvalgono di congedi per motivi familiari e di modalità di lavoro flessibili.



Sul rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità

Quanto al principio di sussidiarietà e al principio di proporzionalità

Si ritiene che la proposta sia compatibile con i principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in quanto l'intervento in questa materia, che rientra nella competenza concorrente dell'Unione europea, risulta maggiormente idoneo a quello dei singoli Stati membri per conseguire l'obiettivo di accrescere il tasso di occupazione femminile in Europa, anche alla luce del fatto che nel 2016 le perdite economiche connesse al divario di genere nei livelli di occupazione ammontano a 370 miliardi di euro l'anno¹.

Lo strumento della proposta di direttiva, che lascia liberi gli Stati membri nella individuazione della normativa di dettaglio, appare conforme alle finalità che la proposta intende promuovere.

Nel merito

Dall'analisi dell'atto e tenuto conto dei contributi ricevuti, si reputa opportuno formulare le proposte di seguito specificate:

- a) prevedere di ampliare i destinatari della proposta di direttiva, attualmente limitati ai familiari diretti (figlio, figlia, madre, padre di un lavoratore, coniuge o partner) fino a ricomprendere anche tutti i parenti di cui il lavoratore si deve occupare a vario titolo (ad esempio, i nonni ancora in attività che hanno in affidamento i nipoti minorenni, oppure un lavoratore che si occupa di un fratello disabile). A tal fine si rende opportuno modificare l'articolo 3, lettera d) della proposta;
- b) aumentare da 10 a 15 i giorni di congedo di paternità obbligatorio previsto all'art. 4, comma 1, della proposta. Al fine di ridurre il peso economico di questa modifica sulle piccole e medie imprese si propone che gli oneri connessi a tale misura siano coperti da una revisione dei fondi del Quadro finanziario pluriennale europeo e siano inseriti tra le misure della Politica di coesione;
- c) promuovere misure a sostegno della cosiddetta "Cultura della conciliazione" anche nell'ambito dei programmi formativi di istruzione secondaria, al fine di sensibilizzare i più giovani sull'importanza di condividere le responsabilità anche all'interno della famiglia;
- d) promuovere una ulteriore sensibilizzazione nei confronti del sistema delle imprese, al fine di favorire la diffusione di una maggiore responsabilità sociale, che si traduca nel superamento del genere quale fattore discriminante per l'assunzione di un lavoratore;
- e) specificare il concetto di "malattie gravi" poiché troppo generico, poco definito e che rischia di alimentare situazioni di disparità a livello europeo;
- f) sostenere il cosiddetto "smart working" e "home working" senza tuttavia che questo comporti il passaggio alla cultura della cosiddetta "disponibilità permanente del lavoratore"; al riguardo, si reputa opportuno segnalare che lo smart working non deve tradursi in oneri supplementari per i lavoratori ma in un potenziamento del lavoro per obiettivi, al fine di evitare un uso distorto di forme di lavoro che rischiano di aumentare in modo ingiustificato le forme di controllo sul

¹ Eurofound (2016), The Gender Employment Gap: Challenges and Solutions



lavoratore senza produrre valore aggiunto in termini di aumento della produttività e di possibilità di conciliare, in concreto, lavoro e vita familiare;

- g) raccomandare alla Commissione europea di introdurre misure di sostegno ai gruppi familiari più vulnerabili, quali le famiglie monoparentali, i genitori separati con figli e le famiglie in cui uno o più componenti sono colpiti da disabilità;
- h) appare, infine, riduttivo quanto contenuto al comma 7 dell'articolo 5 che prevede che gli Stati membri valutino l'adeguamento "delle condizioni di accesso al congedo parentale e le sue modalità di applicazione alle esigenze dei genitori adottivi, dei genitori con disabilità e dei genitori di figli con disabilità o malattie a lungo decorso": sarebbe piuttosto auspicabile che questo adeguamento fosse oggetto di un intervento del legislatore europeo, in quanto l'estensione del congedo parentale anche ai genitori adottivi, ai genitori con disabilità e ai genitori di figli con disabilità o malattie a lungo decorso rappresenterebbe un modo per conseguire gli obiettivi della proposta direttiva. Pertanto, il testo della proposta dovrebbe essere modificato nel senso sopra esposto".

IL PRESIDENTE

F.to Antonio Mastrovincenzo

I CONSIGLIERI SEGRETARI

F.to Boris Rapa

F.to Mirco Carloni